

ANNALES
XI

**LA SESSUALITÀ
NELLA RIFLESSIONE TEOLOGICA,
NELLA PROSPETTIVA MEDICA
E NELLA DIMENSIONE GIURIDICA**



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

ANNALES DOCTRINAE ET IURISPRUDENTIAE CANONICAE
XI

Arcisodalizio della Curia Romana

Mons. Davide Salvatori, Primicerio

Consiglio di Direzione: avv. Rita Borza, avv. Guido Lagomarsino,
prof. Miguel Ángel Ortiz, avv. Roberto Palombi, avv. Myriam Tinti

IL PRESENTE VOLUME È STATO PENSATO E CURATO DA ROBERTO PALOMBI

Volumi pubblicati in ANNALES

1. Il *bonum coniugum*. Rilevanza e attualità nel diritto matrimoniale canonico, n. II, LEV, 2016
2. Studi in onore di Carlo Gullo, 3 voll., n. IV, LEV, 2017
3. Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali, n. VI, LEV, 2018
4. L'incapacità consensuale tra innovazione normativa e progresso scientifico (can. 1095, Mitis Iudex e DSM-5), n. VIII, LEV, 2019
5. Diritto canonico e diritto di famiglia statale: interazioni e nuove problematiche, n. X, LEV, 2020

Volumi pubblicati in altre collane:

A) Annali di dottrina e giurisprudenza canonica

1. L'amore coniugale, n. I, LEV, 1971
2. Il dolo nel consenso matrimoniale, n. II, LEV, 1972

B) Studia et documenta iuris canonici

1. Lex Ecclesiae Fundamentalis, n. VI, Officium Libri Catholici, 1974
1. Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale, n. VII, Officium Libri Catholici, 1976
2. Il M.P. "Causas matrimoniales" nella dottrina e nell'attuale giurisprudenza, n. VIII, Officium Libri Catholici, 1979
3. Borderline, nevrosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale nel diritto canonico, n. XII, Officium Libri Catholici, 1981
4. Esecutorietà civile delle decisioni canoniche in materia di matrimoniale, n. XV, Officium Libri Catholici, 1983

C) Studi giuridici

1. La nuova legislazione matrimoniale canonica, n. X, LEV, 1986
2. Teologia e diritto canonico, n. XI, LEV, 1987
3. I laici nel diritto della Chiesa, n. XIV, LEV, 1987
4. Il processo matrimoniale canonico, n. XVII, LEV, 1988
5. Gli impedimenti al matrimonio canonico, n. XIX, LEV, 1989
6. La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus", n. XXI, LEV, 1990
7. La simulazione del consenso matrimoniale canonico, n. XXII, LEV, 1990
8. La giustizia amministrativa nella Chiesa, n. XXIV, LEV, 1991
9. I procedimenti speciali nel diritto canonico, n. XXVII, LEV, 1992
10. Il sostentamento del clero, n. XXVIII, LEV, 1993
11. Il processo matrimoniale canonico, Nuova edizione aggiornata ed ampliata, n. XXIX, LEV, 1994
12. Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese Orientali, n. XXXII, LEV, 1994
13. I mezzi di prova nelle cause matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale, n. XXXVIII, LEV, 1995
14. Le "Normae" del Tribunale della Rota Romana, n. XLII, LEV, 1997
15. La parrocchia, n. XLIII, LEV, 1997
16. I matrimoni misti, n. XLVII, LEV, 1998
17. I beni temporali della Chiesa, n. L, LEV, 1999
18. L'incapacità di intendere e di volere nel diritto canonico matrimoniale (can. 1095 nn. 1-2), n. LII, LEV, 2000
19. Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana, n. LV, LEV, 2001
20. Diritto Matrimoniale Canonico, n. LVI, LEV, 2002
21. L'atto giuridico nel diritto canonico, n. LIX, LEV, 2002
22. Diritto Matrimoniale Canonico, vol. II, n. LXI, LEV, 2003
23. Prole e matrimonio, n. LXII, LEV, 2003
24. Diritto Matrimoniale Canonico, vol. III, n. LXIII, LEV, 2005
25. Matrimonio e Sacramento, n. LXV, LEV, 2004
26. La "Querela Nullitatis" nel processo canonico, n. LXIX, LEV, 2005
27. La "Vis vel Metus" nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103), n. LXXI, LEV, 2006
28. Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas Connubii". Parte seconda: la parte statica del processo, n. LXXV, LEV, 2007
29. Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza: la parte dinamica del processo, n. LXXVII, LEV, 2008
30. La condizione nel matrimonio canonico, n. LXXXII, LEV, 2009
31. Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale, n. LXXXIV, LEV, 2009
32. La Lex Propria del S.T. della Segnatura Apostolica, n. LXXXIX, LEV, 2010
33. Deontologia degli operatori dei Tribunali ecclesiastici, n. XCII, LEV, 2011
34. Presunzioni e matrimonio, n. XCVIII, LEV, 2012
35. Il bonum fidei nel diritto matrimoniale canonico, n. CIII, LEV, 2013
36. Famiglia e diritto nella Chiesa, n. CVII, LEV, 2014
37. L'istruttoria nel processo di nullità matrimoniale, n. CVIII, LEV, 2014
38. Chiesa e Stato in Italia. Nuovi studi di diritto ecclesiastico, n. CXV, LEV, 2015

ANNALES
XI

**LA SESSUALITÀ
NELLA RIFLESSIONE TEOLOGICA,
NELLA PROSPETTIVA MEDICA
E NELLA DIMENSIONE GIURIDICA**



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

© Copyright 2021 – Libreria Editrice Vaticana
00120 Città del Vaticano
Tel. 06 69 84 57 80
e-mail: commerciale.lev@spc.va
www.libreriaeditricevaticana.va
www.vatican.va

ISBN 978-88-266-0681-1

INDICE

I.

Profili antropologici, teologici, magisteriali

La sessualità umana: profili teologici e antropologici (Raniero Cantalamessa)	13
Corpo e sessualità secondo la prospettiva biblica (Gianfranco Ravasi)	29
La relazione d'amore nei documenti del Magistero: il matrimonio alla luce di una "nuova" antropologia (Marta Brancatisano)	51
L'antropologia sessuale secondo l'enciclica <i>Humanae Vitae</i> (Maurizio P. Faggioni)	69
La teologia del corpo nelle catechesi di Giovanni Paolo II (Jaroslaw Merecki)	91
La sessualità <i>non agita humano modo</i> come causa di nullità di matrimonio alla luce della giurisprudenza rotale (Davide Salvatori)	111
La copula coniugale come espressione della volontà matrimoniale (Miguel A. Ortiz)	135

II.

Profili medico-legali, psichiatrici e canonistici

Ipersessualità e sex addiction

L'ipersessualità e la <i>sexual addiction</i> : profili psichiatrici (Luigi Janiri)	159
L'ipersessualità e la <i>sexual addiction</i> : profili giuridici (Francesco Viscome)	179

Disturbo sessuale ipoattivo

Disturbo sessuale ipoattivo (Ilaria Martino)	195
---	-----

Ipoattività sessuale e consenso matrimoniale (Manlio Miele)	211
<i>L'impotenza sessuale</i>	
L'impotenza sessuale maschile: profili medici (Gaetano Gulino)	233
L'impotenza sessuale: profili giuridici (Robert Gołębiowski)	241
Vaginismo: causa dell'inconsumazione, dell' <i>impotentia coëundi</i> o dell' <i>incapacitas assumendi</i> ? Rilievi giurisprudenziali (Elena Di Bernardo)	257
<i>L'eiaculazione precoce</i>	
L'eiaculazione precoce: profili medici (Giovanni Alei, Antonio Rossi)	281
L'eiaculazione precoce: profili giuridici (Mario Ferrante)	291
<i>Sessualità in età geriatrica</i>	
Sessualità maschile in età geriatrica (Maria Rita Lo Monaco)	315
Sessualità alla fine della fase fertile della donna: profili medici (Paola Villa)	323
Il matrimonio tra persone anziane: profili di diritto canonico ed ecclesiastico (Emilio Artiglieri, Francesco Ferone)	337
<i>Le malattie sessualmente trasmissibili</i>	
Malattie sessualmente trasmissibili (MST) e AIDS (Roberto Cauda)	363
Le malattie sessualmente trasmesse secondo la giurisprudenza rotale (Arianna Catta)	389
<i>L'omosessualità</i>	
L'omosessualità nella storia della medicina (Pietro Ferrara)	413
L'omosessualità: rassegna della giurisprudenza rotale (Francesco Catozzella)	425

Transgender e transessualismo

Transgender e transessualismo: la prospettiva medico-psichiatrica 451
(Marco Di Nicola, Maria Pepe)

Transgender e transessualismo nella prospettiva giuridica 467
(Linda Ghisoni)

Nevrosi e sessualità

Nevrosi e sessualità: profili psichiatrici 485
(Marco Quintiliani)

Nevrosi e sessualità: profili giuridici 501
(David-Andrea Ciarrocca)

Depressione e sessualità

Depressione e sessualità: profili psicologici 525
(Martina Aiello)

La depressione al tempo della pandemia: salute mentale e sessuale 537
(Maria Grazia Pecis)

Depressione e sessualità: profili giuridici 557
(Michela Profita)

Dipendenza da sostanze stupefacenti e sessualità

Disturbo da uso di sostanze e sessualità 583
(Laura Quagliarini)

Dipendenze da sostanze stupefacenti e sessualità: profili giuridici 599
(Giordano Caberletti)

Alcolismo e sessualità

Alcolismo e sessualità: profili psichiatrici 629
(Corrado Dastoli)

Alcolismo e sessualità: profili di ordine giuridico 647
(Adriana Neri)

Anoressia, bulimia e sessualità

Disturbi del comportamento alimentare e sessualità: 669
profili di ordine psichiatrico
(Rosa Rago)

I disturbi della sessualità determinati da Anoressia Nervosa e Bulimia Nervosa nella giurisprudenza della Rota Romana (Silvia Barca) 689

Le parafilie e le perversioni

Le parafilie (Cristiano Barbieri) 709

Atipicità sessuale tecno-mediata (Tonino Cantelmi) 729

Parafilie e perversioni: profili canonistici (Alejandro Arellano Cedillo) 743

III.

Sessualità nel consenso simulato, viziato e condizionato

Riflessioni sull'*ignorantia in re matrimoniali*: un canone ancora attuale? (Ilaria Zuanazzi) 775

Sessualità deordinata ed esclusione del *bonum coniugum* (Anna Sammassimo) 801

La relazione tra la comprensione della sessualità come realtà intrinsecamente ordinata alla fecondità e l'esclusione dell'indissolubilità del matrimonio (Héctor Franceschi) 819

Sessualità e causa remota dell'esclusione del *bonum prolis* (Paola Buselli Mondin) 843

Sessualità, amore coniugale ed esclusione della fedeltà: ampliamento del paradigma della volontarietà nel consenso matrimoniale (Pedro-Juan Viladrich) 867

Sessualità ed *error in qualitate*: alcune riflessioni (Domenico Teti) 889

Errore doloso e sessualità (Rita Borza) 913

Sessualità e violenza morale (Paolo Giuseppe Maria Lobiati) 935

Sessualità, matrimonio e condizione nella dottrina
e nella giurisprudenza della Rota Romana 957
(Benedict Ndubueze Ejeh)

IV.

Profili penalistici e comparatistici

La pedofilia

La pedofilia: profili di ordine psichiatrico 983
(Alberto Passerini)

L'abuso su minori da parte di chierici e la rilevanza
nell'ordinamento penale canonico 993
(Matteo Visioli)

Delitti contra Sextum

Delitti e altre condotte *contra Sextum* nell'esperienza
delle Facoltà Speciali della Congregazione per il Clero 1015
(Andrea Ripa)

Le linee procedurali per l'applicazione delle Facoltà Speciali
concesse alla Congregazione per il Clero 1037
(Simone Renna)

Castità "tradita": causa di dimissione dei religiosi dall'Istituto
e modus procedendi 1059
(Alfredo Rava)

I reati sessuali:

profili investigativi, criminologici e penalistici

I crimini nella sfera sessuale: profili tecnico-investigativi 1085
(Paolo Vincenzoni)

I reati sessuali: profili penalistici 1103
(Roberto Zannotti)

I delitti sessuali: profili medico-legali e criminologici 1115
(Enrico Mei)

ADRIANA NERI
Avvocato della Rota Romana

ALCOLISMO E SESSUALITÀ: PROFILI DI ORDINE GIURDICO

SOMMARIO: Rilievi introduttivi. – 1. L’influsso dell’alcolismo sulla capacità consensuale nella elaborazione giurisprudenziale rotale. – 1.1. Alcolismo e sessualità. – 2. Alcolismo e simulazione. – 3. Alcolismo e *impotentia*. – 4. Profili probatori. – Considerazioni conclusive.

Rilievi introduttivi

Tra le forme di dipendenza che hanno segnato la vita dell’uomo fin dall’antichità, quella dall’alcool¹, denominata nel linguaggio comune “alcolismo”²,

¹ L’etimologia del nome, con il quale oggi si indica specificamente l’alcool etilico (etanolo) si fa risalire al vocabolo arabo “al-koél”, utilizzato per designare la polvere impalpabile di colore nero del solfuro d’antimonio o di piombo la quale, mescolata con acqua, veniva utilizzata in Oriente, soprattutto dalle donne, per la cosmesi degli occhi. In seguito il termine fu utilizzato con un significato più generico per indicare qualsiasi tipo di polvere impalpabile ed infine fu «arbitrariamente applicato dal famoso Teofrasto Paracelso (1493-1541) allo spirito di vino, ch’egli, quale quintessenza e parte essenziale e più nobile del vino, chiamò alcohol vini» (voce *Alcool*, in *Enciclopedia italiana Treccani on line* in https://www.treccani.it/enciclopedia/alcool_%28Enciclopedia-Italiana%29/. [accesso: 30.06.2021]).

² Il termine invero non ha assunto un significato univoco nella letteratura scientifica ed è stato progressivamente abbandonato dalla scienza psichiatrica. Già il DSM-IV (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM IV. *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Milano 1996, 221-222) distingueva nei “Disturbi da uso di alcool” la patologia da “abuso di alcool” e la patologia da “dipendenza da alcool” fissando criteri specifici per effettuare la relativa diagnosi. L’ultima edizione del manuale (Id., DSM-5. *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Milano 2014, 574) ha unificato le due entità nosologiche di “abuso” e “dipendenza” nell’unica “disordini da uso di sostanze” (“SUD” – “Substance Use Disorders”).

Si deve tuttavia all’opera fondamentale di J.M. JELLINEK (*The disease concept of Alcoholism*, New Haven 1960) l’utilizzo del concetto di alcolismo come sinonimo di malattia e la suddivisione degli alcolisti in cinque categorie comportamentali (contraddistinte con le prime

rappresenta sicuramente la forma più diffusa e che più di ogni altra si caratterizza per una marcata complessità, non soltanto con riguardo al profilo eziopatologico, in ragione della oggettiva impossibilità di ricondurre l'origine del fenomeno ad un unico fattore³, ma anche e soprattutto per la sua capacità di ripercuotersi pervasivamente sulla sfera fisica e psichica della persona che ne è affetta, con modalità e gradi disomogenei per ciascun soggetto⁴. Ne costituisce chiara conferma la difficoltà – da sempre riscontrata dalla scienza psichiatrica – di inquadrare la patologia alcolica entro rigidi parametri clinico-nosologici, oggi ancor più evidente per effetto del progressivo affermarsi dei cd. “disturbi alcol-correlati” che impongono di guardare al fenomeno sotto diverse angolature, ripudiando rigide classificazioni preventive e avendo piuttosto riguardo alla singola persona coinvolta dal problema⁵.

Sul versante canonistico, l'impossibilità di attribuire al fenomeno un inquadramento definitivo ha dato vita ad un intenso dibattito dottrinale⁶ e ad una vastissima e variegata produzione giurisprudenziale⁷.

In una prospettiva più descrittiva che classificatoria è comunque invalsa nella dottrina psichiatrica la distinzione di massima (rinvenibile, come si vedrà *infra*, anche nelle sentenze rotali che si sono occupate dell'argomento) tra intossicazione acuta da alcool (*ebrietas vel intoxicatio alcoholica acuta*), di carattere solitamente transitorio, e intossicazione cronica da alcool o alcool-dipendenza (*alcoholismus chronicus vel cronica intoxicatio vel dependentia alcoholica*), come

cinque lettere dell'alfabeto greco) a seconda del tipo di approccio al bere e delle caratteristiche psicologiche e culturali riscontrate (cf. C. PIERLORENZI – A. SENNI, *L'alcolismo. Prospettive di ricerca e di intervento*, Roma 2001, 37-39).

³ Cf. C. MARINO, *Fattori causali e genetici*, in G.B. Cassano – P. Pancheri (ed.), *Trattato italiano di psichiatria*, II, *Disturbi da uso di alcool*, Milano 1999², 1445-1448; G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Coll. *Studi giuridici*, n. XCIII, Città del Vaticano 2012², 230.

⁴ Si pensi semplicemente alla differente capacità di tolleranza che sussiste tra gli individui, in relazione alla assunzione della medesima quantità di alcool (cf., sul punto, le osservazioni critiche di G. CANALE, *Disturbi correlati all'assunzione e alla dipendenza da sostanze e loro valutazione canonistica*, in Aa.Vv., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can 1095 nn. 1-2)*, Coll. *Studi giuridici*, n. LII, Città del Vaticano 2000, 164).

⁵ Cf. C. PIERLORENZI – A. SENNI, *L'alcolismo*, cit., 41.

⁶ Fra gli studi più noti di cui ci si è avvalsi nel presente scritto si segnala: U. TRAMMA, *Alcool, droga e consenso matrimoniale*, Napoli 1979; S. PANIZO ORALLO, *Alcoholismo, droga y matrimonio*, Salamanca 1984; A. MENDONÇA, *The Effects of Alcohol and Sedative-Hypnotic-Anxiolytic Drugs Intoxication on Marital Consent: A Case Study*, in *Studia canonica* 35 (2001), 293-356.

⁷ Numerosissime sono infatti le sentenze rotali che si sono occupate dell'alcolismo sia pure con differenti sfumature e sarebbe impossibile in questa sede effettuare una elencazione completa, anche se sono di numero assai inferiore, come si vedrà *infra*, quelle che affrontano il tema in correlazione diretta con la sessualità.

disturbo tendenzialmente permanente, idoneo a generare dipendenza, sia fisica che psichica⁸. In tale secondo caso – che maggiormente interessa ai fini della presente indagine – la dipendenza si manifesta come un progressivo deterioramento della personalità attraverso una serie di disturbi che prima ancora che palesarsi a livello psichico-intellettivo intaccano la vita di relazione, rendendo progressivamente evanescenti gli interessi professionali, coniugali, familiari e del soggetto⁹. Questo quadro di decadimento complessivo, cui si accompagna un disinvestimento affettivo generalizzato, si caratterizza per la incessante ed esclusiva tensione dell'individuo verso l'oggetto della propria dipendenza che diviene così il centro unico attorno al quale ruota la sua intera esistenza: «la dipendenza psichica consiste dapprima in una spinta irresistibile a bere e poi nella perdita di controllo delle quantità di alcool consumate; infine avviene la scomparsa degli abituali centri di interesse a vantaggio dei comportamenti di alcolizzazione, i quali possono diventare l'unica preoccupazione del soggetto e l'unica fonte di gratificazione, maggiore di quella che procurano relazioni affettive e sessuali»¹⁰.

Sotto tale profilo, al fine di convogliare la riflessione entro i limiti tracciati dall'oggetto del presente contributo è indispensabile sottolineare come, contrariamente a quanto comunemente si ritiene, l'assunzione prolungata di alcool finisce per svolgere un'azione inibitoria sulla funzione sessuale, giungendo, nei casi più estremi, a produrre effetti inabilitanti¹¹.

Le ripercussioni cagionate dall'uso di alcool possono peraltro rilevare sotto il profilo di una sessualità vissuta in modo disfunzionale, per il comportamento aggressivo o violento del coniuge alcolista che contraddice l'aspetto intrinsecamente oblativo della *unio corporum*¹², o ancora determinare disordini

⁸ G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, cit., 229.

⁹ G. DE VINCENTIIS – B. CALLIERI – A. CASTELLANI, *Trattato di psicopatologia e psichiatria forense*, I, Roma 1972, 335. Osserva ancora il De Caro: «Nelle forme di alcolismo cronico non molto avanzato si manifesta una spiccata riduzione del senso morale: si perdono i sentimenti più delicati ed in genere quelle caratteristiche positive che costituivano la qualità del soggetto prima della malattia» (D. DE CARO, *Trattato di psichiatria*, Torino 1979, 361).

¹⁰ G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, cit., 229-230.

¹¹ In particolare è stato evidenziato come nell'uomo l'alcool, pur avendo un effetto inizialmente vasodilatatorio, con il tempo comporta una riduzione della funzione erettile e nei casi estremi può condurre all'impotenza; nella donna l'abuso di sostanze alcoliche si manifesta prevalentemente con una riduzione del desiderio, irregolarità del ciclo mestruale e diminuzione della lubrificazione vaginale (cf. M. MAURI – P. PEZZICA – S. BANTI, *Disturbi indotti da alcool*, in G.B. Cassano – P. Pancheri [ed.], *Trattato*, cit., 1462-1463).

¹² Il riferimento è al concetto di sessualità coniugale, come momento costitutivo della dimensione relazione nella quale si compie il superamento delle singole individualità in favore di una unione tra i coniugi che non è solo corporale ma anche spirituale. In tale prospettiva la sessualità esige di essere vissuta *humano modo*, preservando la dignità e la uguaglianza degli

nel comportamento sessuale che si rivelano comunque lesivi degli obblighi matrimoniali fondamentali. A tale riguardo non può trascurarsi di considerare che l'intossicazione cronica da alcool implica necessariamente un grave disagio nella relazione interpersonale coniugale che generalmente si estende anche alla sfera sessuale, impedendo ai coniugi la realizzazione della *intima communitas vitae et amoris coniugalis* (GS 48).

Un'ultima considerazione appare ancora fondamentale: l'alcolismo può procedere da un disturbo psichico (alcolismo cd. "secondario") o può esso stesso determinare l'insorgenza di un disturbo psichico ("alcolismo primario")¹³. In entrambi i casi l'indagine del giurista non appare agevole perché si tratta di verificare nel contesto di un quadro personologico complesso¹⁴ se e in che misura la dipendenza dall'alcool abbia intaccato la personalità di chi ne è affetto ostacolando la sua capacità di realizzare una autentica comunione matrimoniale, senza tuttavia incorrere in pericolosi "automatismi" che condurrebbero a negare tale capacità sulla scorta della sola dimostrazione dell'uso (*rectius*: dell'abuso) di alcool da parte del nubente¹⁵.

sposi. Sul punto Giovanni Paolo II ha affermato nell'esortazione *Familiaris consortio* del 22 novembre 1981: «Di conseguenza la sessualità, mediante la quale l'uomo e la donna si donano l'uno all'altra con gli atti propri ed esclusivi degli sposi, non è affatto qualcosa di puramente biologico, ma riguarda l'intimo nucleo della persona umana come tale. Essa si realizza in modo veramente umano, solo se è parte integrale dell'amore con cui l'uomo e la donna si impegnano totalmente l'uno verso l'altra fino alla morte. La donazione fisica totale sarebbe menzogna se non fosse segno e frutto della donazione personale totale, nella quale tutta la persona, anche nella sua dimensione temporale, è presente: se la persona si riservasse qualcosa o la possibilità di decidere altrimenti per il futuro, già per questo essa non si donerebbe totalmente» (n. 11; la versione italiana è riportata da: *Esortazione Apostolica Familiaris consortio di Sua Santità Giovanni Paolo II all'Episcopato al clero ed ai fedeli di tutta la Chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi*, Città del Vaticano 1981, 19).

¹³ Cf. G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, cit., 231.

¹⁴ Gli studi clinici sull'alcolismo dimostrano che, quanto meno nelle forme croniche, è sempre presente un qualche disordine della personalità (Cf. M. GOZZANO, *Compendio di psichiatria*, Torino 1958, 89-90).

¹⁵ Emblematica in tal senso è la coram Burke del 2 dicembre 1993 nella quale si rileva come un tale automatismo si risolverebbe in una lesione dello *ius ad nuptias contrahendas* sia di chi è affetto da alcolismo, sia di chi un tale soggetto voglia comunque sposare: «Quaevis thesis iuxta quam alcoholismus esset, per se, causa absolutae incapacitatis consensualis, incurrit in gravibus difficultatibus quae innituntur tuitione iurium ecclesialium non solum alcoholistarum, sed etiam aliarum personarum. Haud raro aliquis ab amore capitur erga personam quam scit bonis qualitatibus esse praeditam, quamque quoque scit potationibus alcoholicis nimis indulgere. Etiamsi bene intelligat iugalem convictum cum marito uxoreve alcohol dedito difficiliorem fieri, accidere potest ut matrimonium cum persona huiusmodi indolis contrahere velit, nuptias cum illa revera contrahens; nullo modo patet cur ius ad has nuptias contrahendas possidere non debeat» (RRDec., vol. 85, 749, n. 8).

1. L'influsso dell'alcolismo sulla capacità consensuale nella elaborazione giurisprudenziale rotale

Sono trascorsi più di cinquanta anni dalla notissima coram Sabbatani del 24 febbraio 1961 nella quale l'illustre Ponente, inaugurando un nuovo corso giurisprudenziale sul tema, introduceva la fondamentale distinzione tra alcolismo acuto o intossicazione momentanea da alcool (*ebrietas*), che il Ponente identifica quale possibile causa di «defectus discretionis iudicii ad contrahendum»¹⁶ e alcolismo cronico o dipendenza da alcool (*alcoholismus chronicus*), che invece lo stesso assimila a quelle «affectiones quae natae sunt confluere in amentiam»¹⁷, individuando al contempo i criteri fondamentali per determinare il grado di decadimento mentale (nel caso di alcolismo cronico) in relazione al matrimonio: 1) *antiquitas processus toxici*, 2) *gravitas processus toxici*, 3) *detrusiones in amentium valetudinaria*, 4) *stigmata qualificata amentiae*, 5) *effectus anesthesiae moralis*¹⁸.

La successiva elaborazione giurisprudenziale si attesta definitivamente sulla citata bipartizione, specificando come la prima forma di alcolismo «generatim condicionem psychicam transitoriam secumferre dicitur per conscientiam obnubilatam vel prorsus ademptam»¹⁹, mentre la seconda «continet in se iam condicionem psychicam habituaem in qua evulgantur alterationes permanentes tam somaticae quam psychicae ab abuso diu facto potus alcoholici productae»²⁰.

La coram Sabbatani si segnala peraltro positivamente anche perché, in netta discontinuità rispetto all'indirizzo giurisprudenziale all'epoca prevalente²¹, supera la univoca prospettiva che ricollegava il concetto di *ebrietas perfecta* – mutuato dal diritto penale²² e dallo stesso Ponente criticato in quanto

¹⁶ *Ibid.*, vol. 53, 122, n. 11.

¹⁷ *Ibid.*, 123, n. 12.

¹⁸ *Ibid.*, 124, n. 12. Per un commento approfondito sul punto cf. A. MENDONÇA, *The Effects of Alcohol-related Disorders on Matrimonial Consent*, in *Monitor ecclesiasticus* 125 (2000), 379-380.

¹⁹ Coram de Lanversin, sent., 10 dicembre 1997, RRDec., vol. 89, 888, n. 7.

²⁰ Coram de Lanversin, sent., 19 novembre 1983, *ibid.*, vol. 75, 636, n. 6.

²¹ Cf., fra le tante, coram Mannucci, sent., 28 gennaio 1929, *ibid.*, vol. 21, 59-64; coram Quattrococo, sent., 25 aprile 1933, *ibid.*, vol. 25, 264-270; coram Jullien, sent., 11 dicembre 1937, *ibid.*, vol. 29, 733-740; coram Filipiak, sent., 3 maggio 1957, *ibid.*, vol. 49, 382-385.

²² Cf. can. 2201 § 3 CIC 1917. Essendo estranee al Codice del 1917 le categorie dell'incapacità consensuale, il riferimento giuridico per valutare l'influsso dell'alcool sul consenso matrimoniale era rappresentato dal can. 1081 che ancorava la validità del consenso alla circostanza che i soggetti che lo prestavano fossero *iure habiles*. Per interpretare tale concetto, nel silenzio della norma, si faceva riferimento ai criteri tipici della imputabilità penale: cf. sul punto G. CABERLETTI, *Disturbi correlati all'alcool, ai sedativi, agli oppioidi ed agli inalanti: aspetti*

«illicite translatus ad capacitatem contractualem»²³ – all’*amentia* quale unica possibile causa di nullità del matrimonio derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche, attribuendo rilievo anche alla *ebrietas imperfecta*, come causa idonea ad inficiare la *discretio iudicii*²⁴. Può dirsi pertanto che, a partire da tale pronuncia, la riflessione della giurisprudenza rotale si consolida per molti anni nella direzione di riconoscere allo status *plenae ebrietatis*, in quanto idonea a privare totalmente il soggetto dell’uso di ragione, la possibilità di irritare il matrimonio ex can. 1095, 1°, mentre alla ubriachezza *imperfecta o semiplena* quella di rendere nullo il matrimonio ex can. 1095, 2°²⁵.

Si tratta peraltro di una correlazione tendenziale che riflette la prevalente casistica sottoposta al vaglio dei giudici rotali in quegli anni e che certamente non appare idonea a cogliere le varie sfumature di un fenomeno che, come detto, mal si presta a nette categorizzazioni o classificazioni. Di ciò la stessa giurisprudenza rotale si mostra consapevole, adeguandosi alle nuove acquisizioni della scienza psichiatrica, sempre di più incentrate sulla analisi delle caratteristiche personologiche del soggetto affetto dal problema, piuttosto che su definizioni e categorie generali²⁶. Sulla scorta della fondamentale osservazione per cui l’alcolismo cronico può assumere diverse forme e gradi di intensità si ammette la possibilità, nei casi più gravi, di considerarlo alla stregua di una vera e propria malattia psichica²⁷. In tale direzione, la riflessione giurisprudenziale si estende alla considerazione delle ricadute che l’alcolismo può provocare sul versante della incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio ex can. 1095, 3°, sebbene non si sia mancato di segnalare come «quoad tamen comma tertium can. 1095, hypothesis incapacitatis consensualis ex solo al-

canonistici, in Aa.Vv., *Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIV, Città del Vaticano 2009, 93.

²³ RRDec., vol. 53, 123, n. 11.

²⁴ Il Ponente, infatti, nell’interpretare la coram Jullien dell’11 dicembre 1937, cit., riconosce «possibilitatem defectus discretionis iudicii etiam in ebrietate haud perfecta» (*ibidem*).

²⁵ Si veda per tutti la coram Bruno del 18 dicembre 1986, RRDec., vol. 78, 757, n. 4, ove tale indirizzo è riportato. Nello stesso senso è la coram Faltin del 14 dicembre 1994, nella quale si specifica che ove il dubbio verta su entrambi i capi ex can. 1095, 1° e 2°, in presenza di una forma di alcolismo meno grave la nullità del matrimonio verrà pronunciata *dumtaxat ob defectum discretionis iudicii* atteso che «defectus tam gravis non patefaciebatur, ut dici possit [virum] sufficienti usu rationis caruisse» (*ibid.*, vol. 86, 681, n. 21).

²⁶ Si veda, su questo punto, G.B. CASSANO, *Manuale di Psichiatria*, Torino 1988, 186.

²⁷ Si legge in una coram Stankiewicz del 21 gennaio 1982: «Secus enim ac simplex ebrietas seu affectio alcoholica acuta, quae generatim condicionem psychicam transitoriam tantum secumferre dicitur, alcoholismus chronicus continet in se iam condicionem psychicam habitualement, id est “il complesso delle alterazioni somatiche e psichiche permanenti prodotte dall’abuso protratto di bevande alcoliche” (Spirolazzi G. C., v. “Psicosi tossiche”: *Dizionario di psicopatologia forense*, Milano 1969, p. 274)» (RRDec., vol. 74, 36-37, n. 4).

coholismo derivata minus probabilis apparet»²⁸, valorizzando la interessante prospettiva – nel caso offerta dal perito nominato per la causa – che non tutti i tipi di dipendenza da alcool rendono incapaci, potendo talora risolversi nella sola impossibilità di astenersi dalla assunzione di tale sostanza, senza intaccare gli aspetti sostanziali della vita della persona²⁹.

Vi è tuttavia da osservare come le numerose sentenze rinvenute sul punto³⁰, come del resto quella appena citata³¹, dimostrano come le forme gravi di alcolismo cronico impediscono generalmente al soggetto che ne è affetto «instaurandi ac sustinendi communionem vitae et amoris coniugalis cum com- parte in pari relatione personali ac in mutua psycho-sexuali integratione»³². La condizione di innegabile squilibrio psicofisico determinata dall'alcolismo si traduce invero nella impossibilità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio, ostacolando, come si vedrà, il raggiungimento di una vera integrazione psico-sessuale tra i coniugi.

1.1. Alcolismo e sessualità

Non vi è dubbio che la possibilità di inquadrare l'alcolismo entro il perimetro della previsione di cui al can. 1095, 3° scaturisca dalla fondamentale osservazione che la personalità dell'alcolista, per effetto della prolungata assunzione di alcool, subisce un progressivo deterioramento³³ che finisce per

²⁸ Coram Burke, sent. del 2 dicembre 1993, cit., 747, n. 4.

²⁹ Osserva al riguardo il Ponente come: «Realis vero dependentia in talibus casibus datur, eo autem praeciso sensu quod adest necessitas certam quantitatem alcohol cotidie ingerendi, ut subiectus capax sit munera vitae normaliter perfungendi. Talis igitur dependentia alios vitae aspectus non necessarie inficit; ultra impossibilitatem ab alcohol abstinendi per se non attingit» (*ibid.*, 748, n. 5).

³⁰ Delle molteplici pronunce esaminate sul tema dell'alcolismo in un arco temporale che si estende per oltre cinquant'anni si è ritenuto opportuno selezionare, in ragione dell'argomento trattato, solo quelle che in modo più diretto ed esplicito hanno affrontato il tema delle problematiche sessuali come conseguenza di tale disturbo.

³¹ Malgrado i prudenziali avvertimenti esposti nella *pars in iure* il Turno giunge infatti a riconoscere la nullità del matrimonio per incapacità del convenuto ai sensi del can. 1095, 3° a causa del suo alcolismo, quale patologia espressiva di una più ampia anomalia psichica, che lo rendeva violento e irresponsabile nei confronti della moglie e dei figli.

³² Coram Stankiewicz, sent., 26 giugno 1997, RRDec., vol. 89, 539, n. 18.

³³ Osservava il Palmieri già nel 1955 come l'alcolismo cronico «è caratterizzato da un decadimento globale della memoria, della volontà, onde l'infermo appare indifferente, instabile, incapace di concentrare l'attenzione o di perdurare un lavoro: viene specialmente devastato il lato etico della personalità: l'alcolizzato perde gradatamente il rispetto di sé stesso, incurante della persona e dell'altrui riprovazione, cinico, disaffettivo, crudele, osceno. L'indebolimento sessuale, collegato all'abuso dell'alcool, lo spinge non raramente a forme di perversimento con cui cerca di soddisfare la persistente libidine» (V. PALMIERI, *Medicina legale canonistica*, Napoli 1955, 63).

compromettere la capacità del soggetto di adempiere alle obbligazioni essenziali della vita coniugale³⁴, tra le quali, innanzitutto, quelle attinenti al *bonum coniugum*, di cui la sessualità è elemento costitutivo³⁵. Vi è da rilevare, peraltro, come tale specifico aspetto, specie nelle pronunce più risalenti, non di rado rimane assorbito all'interno delle più ampie riflessioni sul *bonum coniugum*, senza ricevere una esplicita ed autonoma trattazione.

In una coram de Lanversin del 1° marzo 1989, nella quale il Turno ha dichiarato nullo il matrimonio per incapacità del nubente affetto da dipendenza alcolica ex can. 1095, si osserva come tra i sintomi psichici dell'alcolismo cronico vi siano anche le «perturbationes quae ad relationes interpersonales in coniugio directe pertinent; uti sunt: labilitas affectuum et inclinationum, egocentrismus et mobilitas ingenii seu humoris ab euphoria ad depressionem, non solum sensum moralem ac responsabilitatem debilitant sed etiam voluntate et discretione potiri vergunt»³⁶. Nella pronuncia in questione si pone l'accento sulle condotte fortemente immorali che solitamente rappresentano un tipico corredo della dipendenza alcolica e che si manifestano soprattutto nella sfera sessuale³⁷.

In una affermativa coram Civili del 22 novembre 1994 viene in rilievo la problematica dell'alcolismo femminile. La sindrome di dipendenza alcolica su base costituzionale e familiare di cui era affetta sin dalla adolescenza aveva cagionato all'attrice una grave turba della sfera affettiva «etiam in ordine ad normales licitasque relationes cum viris aequalibus»³⁸ al punto da voler sposare il convenuto pur nella consapevolezza del totale disinteresse dell'uomo nei suoi confronti e del fatto che questi coltivasse relazioni con altre donne. La vita co-

³⁴ In una coram Caberletti del 3 febbraio 2005, negativa per il capo ex can. 1095, 3°, il Ponente mette chiaramente in evidenza il nesso che lega l'alcolismo alla incapacità suddetta: «Relatio inter alcoholismum chronicum et incapacitatem assumendi essentialia matrimonii obligationes patet ex ratione agendi aethylismum patientis, quippe qui solummodo obiectum suae cupiditatis compulsive inquirat, scilicet alcoholum, quin ipse subiectum relationis coniugalis, seu coniugem, exoptet pro officiiis essentialibus communitatis viate et amoris adimplendis» (RRDec., vol. 97, 64, n. 6).

³⁵ Cf. in dottrina R. BERTOLINO, *Gli elementi costitutivi del "bonum coniugum"*, in *Monitor ecclesiasticus* 120 (1995), 583.

³⁶ RRDec., vol. 81, 181, n. 11.

³⁷ Nella specie l'attore, a seguito della morte della prima moglie, aveva contratto nuove nozze con la donna con quale aveva intrecciato una relazione già durante il primo matrimonio, pur sapendo che questa era solita intrattenere rapporti con altri uomini, dimostrando, nel corso della convivenza coniugale, una incapacità assoluta di instaurare con lei un *consortium coniugale totius vitae*. Il Turno valuta il comportamento dell'attore assai negativamente anche alla luce delle perizie svolte che ne avevano evidenziato una spiccata riduzione del senso morale (*ibid.*, 187-188, n. 26).

³⁸ *Ibid.*, vol. 86, 572, n. 12.

niugale, durata poco meno di un anno, si era rivelata sin da subito insopportabile per gli aspetti psicopatici esplosivi della donna provocati dall'abuso di alcool che avevano del tutto ostacolato l'integrazione psico-sessuale fra i coniugi³⁹.

L'alcolismo come tema associato alle problematiche della sfera sessuale ritorna al centro della riflessione giurisprudenziale nella negativa coram Boccafola del 14 dicembre 1995, avente ad oggetto un caso in cui l'abituale uso di alcool da parte di entrambi i nubenti aveva turbato gravemente la vita coniugale «propter violentias et incomprehensiones ratione et potionum alcoholicorum et sexus»⁴⁰. Il Turno risponde negativamente al dubbio concordato (per difetto di discrezione di giudizio e incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio *ex parte actricis* nonché per difetto di discrezione di giudizio *ex parte viri conventi*), dopo essersi interrogato con dovizia di indagine sulla effettiva ricorrenza di un disturbo da alcool- dipendenza o piuttosto di una forma di abuso ed essere pervenuto alla conclusione che la pur evidente immoralità dei coniugi non poteva comunque essere confusa con un disturbo della personalità provocato dall'abuso di alcool⁴¹.

La possibilità di riconoscere efficacia invalidante del consenso matrimoniale alla dipendenza da alcool solo ove tale disturbo si concreti in un deterioramento della personalità con alterazione delle funzioni psichiche già presente al momento della celebrazione delle nozze viene ribadita in una interessantissima coram Stankiewicz del 26 giugno 1997⁴². Il Turno riconosce la sussistenza della *incapacitas ad onera* dell'attore in quanto la sua marcata dipendenza dall'alcool lo aveva reso abitualmente infedele nei confronti della moglie a tal punto che questa rifiutava le intimità sessuali per paura di contrarre malattie, con evidente compromissione – come osserva il Perito nominato nel giudizio rotale – del «rapporto interpersonale, sia in genere che nella specie coniugale, soprattutto nel parametro dell'oblatività»⁴³.

³⁹ Osserva il *Peritissimus* in Rota: «Posso ritenere con piena certezza morale che l'*incapacità assumendi* originata dall'alcolismo era grave ed assoluta, scompensandola totalmente al momento del matrimonio» (*ibid.*, 576, n. 19).

⁴⁰ RRDec., vol. 87, 685-686, n. 1.

⁴¹ Sulla scorta di una poco convincente diagnosi dei Periti circa la sussistenza di una generica immaturità delle parti si osserva: «Nobis videtur tum Peritos tum Iudices secundae instantiae ex facto malae moralitatis ad perturbatam personalitatem gressum indebite fecisse» (*ibid.*, 693, n. 18).

⁴² RRDec., vol. 89, 530-547. L'illustre Ponente sottolinea infatti come «ad comprobendam gravitatem dependentiae ab alcoholo recognosci debet in subiecto laborante alcoholismo praesertim deterioratio personalitatis cum perturbatione functionum psychicarum, et quidem iam in actu tempore celebrationis nuptiarum» (*ibid.*, 538, n. 17).

⁴³ *Ibid.*, 547, n. 35.

La problematica dell'alcolismo femminile come causa determinante l'incapacità consensuale ex can. 1095, 3° costituisce oggetto di ulteriore approfondimento della coram de Lanversin del 10 dicembre 1997⁴⁴, in cui il dubbio concordato riguardava la incapacità della moglie di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio a causa dell'abuso di alcool. Il Ponente evidenzia la natura di vera malattia dell'alcolismo cronico come stato psichico patologico permanente in quanto «*praebet complexum adulterationum somaticarum psychicarumque, ab uso immodico diuturnoque potuum alcoholicorum promanantium*»⁴⁵ e soprattutto l'importanza, al fine di poter dichiarare con certezza morale la nullità del matrimonio per il capo concordato, di valutare con attenzione non solo il comportamento del soggetto affetto da alcolismo, ma anche e soprattutto la struttura della sua personalità⁴⁶.

La sentenza risponde negativamente al dubbio proposto non essendo stata provata la sussistenza delle manifestazioni psichiche, fisiche e sociologiche tipiche dell'alcolismo cronico, benché il comportamento della donna nei confronti del marito (rispetto al quale era stata infedele) e dei figli fosse da considerarsi certamente riprovevole⁴⁷.

Nella direzione di attribuire all'alcolismo la portata di un disturbo psichico in grado di compromettere gli obblighi essenziali relativi al *bonum coniugum* è l'affermativa coram Boccafola del 20 ottobre 2005⁴⁸. Nel caso, la dipendenza dall'alcool dell'attore si presentava associata all'assunzione di droghe e ad un Disturbo Passivo Aggressivo della Personalità che lo rendeva del tutto incapace «*instaurandi relationem interpersonalem aequalem ac paritariam ac providendi pro bono coniugum*»⁴⁹. Tale quadro personologico complesso si era tradotto, nella sfera sessuale, in una *sex addiction* quale modalità attuata

⁴⁴ RRDec., vol. 89, 886-894.

⁴⁵ *Ibid.*, 888, n. 7.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Nella sentenza si riferisce che la donna suonava e cantava con delle *bands* e per tale ragione frequentava assiduamente luoghi di intrattenimento notturno, mantenendo atteggiamenti disinvolti. Nel corso dell'istruttoria era però emerso che «*quoad valetudinem "alcoholismum cronicum" nuncupatam, quam contendunt mulierem decursu temporis acquisisse, dicendum quod, licet demonstrata sit vera incapacitas, validitati consensus matrimonialis non obstat quando nonnullis post annos supervenit in consortio, nisi proveniat ex causa quae momento celebrationis in alterutro contrahente iam praesens erat in actu proximo, scilicet ob perturbationem psychicam gravem et iam probatam, potissimum in casu alcoholismi chronici apud mulieres, uti docent Actores probati*» (*ibid.*, 893, 18).

⁴⁸ RRDec., vol. 97, 535-544.

⁴⁹ *Ibid.*, 544, n. 18.

per superare paure e insicurezze, con inevitabili conseguenze negative sulla vita matrimoniale⁵⁰.

Sulla scorta della immancabile premessa *in iure* che subordina la dichiarazione di nullità del matrimonio per incapacità consensuale ex can. 1095, 3° all'accertamento che l'alcolismo cronico abbia effettivamente intaccato la personalità del nubente già al tempo del consenso nuziale, al punto da rendere «adimpletionem officiorum coniugalium non tantum difficiliorem, sed reapse impossibilem»⁵¹, la coram Caberletti del 3 febbraio 2005 risponde negativamente al dubbio concordato, in quanto dalla perizia effettuata in Rota era emersa l'assenza dei criteri clinici per affermare l'esistenza di una vera dipendenza alcolica già presente prima delle nozze ed era stato evidenziato come la causa dell'alcolismo dell'uomo andava piuttosto rintracciata nel comportamento assunto dalla donna nel corso della convivenza coniugale⁵².

In una coram Exc.mo Stankiewicz del 10 luglio 2009⁵³ viene affrontato il tema dell'alcolismo associato al disturbo della sfera sessuale (*hyperaesthesia sexualis*), quali concause autonome di una incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, con particolare riguardo a quello della fedeltà coniugale. Il convenuto «non solum libidinosum et adulterinum vitae modum coluerat tempore conversationis sponsaliciae et convictus coniugalis, sed in praesentiarum quoque eandem viam sequitur in relatione cum alia muliere, cui vinculo civili iunctus est»⁵⁴. Il caso appare particolarmente interessante già per la obiettiva difficoltà di discernere – come non di rado accade nel caso dell'alcolismo cronico – quali delle due problematiche evidenziate fosse stata la conseguenza dell'altra ed anche per la complessità della stessa vicenda processuale in punto di fatto, dato che il convenuto addebitava all'attrice lo stesso vizio (abuso di alcool) che lei riferiva all'uomo e per il quale aveva proposto la causa di nullità del matrimonio. Il Turno decide *pro vinculo* dopo una attenta valutazione delle risultanze probatorie e in particolar modo della perizia che aveva escluso la sussistenza di una dipendenza alcolica nell'uomo rilevando piuttosto la presenza di «una certa inclinazione ad abusare dell'alcool però

⁵⁰ *Ibid.*, 542, n. 15.

⁵¹ Coram Burke, sent. del 2 dicembre 1993, cit., 748, n. 6, richiamata espressamente nella *pars in iure* della sentenza in esame.

⁵² RRDec., vol. 97, 68-69, n. 10-11. Il Ponente infatti osserva con senso critico come «In conclusionibus Periti rotalis vero immaturitas mulieris actricis adumbratur ob eiusdem nimiam familiae originis subiectionem, quae quadam probabilitate causa princeps ruinae matrimonii fuit» (*ibid.*, 69, n. 11).

⁵³ RRDec., vol. 101, 230-246.

⁵⁴ *Ibid.*, 241, n. 17.

senza i sintomi di una psicopatologia alcolica nella sua personalità o nel suo stato psichico»⁵⁵.

L'elaborazione giurisprudenziale più recente mostra sicuramente una emersione più evidente delle problematiche sessuali correlate all'abuso di sostanze alcoliche, indirizzando la riflessione giuridica ad una valutazione autonoma e più attenta di tale specifico aspetto.

E così in una *coram* Yaacoub del 16 gennaio 2013⁵⁶ il tema dell'alcolismo cronico come potenziale causa di incapacità consensuale, ai sensi del can. 1095, 3°, viene analizzato con particolare riferimento alle modalità violente e aggressive manifestate dal marito nei confronti della moglie nella sfera sessuale⁵⁷, come ulteriore manifestazione di una sua incapacità strutturale di relazionarsi a lei in modo umano e naturale anche nella convivenza intima. La perizia effettuata in sede rotale aveva inoltre evidenziato la compresenza nell'uomo di un Disturbo Istrionico di Personalità che lo rendeva incapace di serbare la fedeltà coniugale e del tutto irresponsabile nei confronti della moglie e del figlio, inducendo il Turno a decidere in senso affermativo al dubbio concordato, poiché «sermo fieri debet non de mera difficultate, sed de vera et propria impossibilitate ex parte viri praestandi Actrici verum consensum et constituendi cum ea authenticam communitatem viate et amoris»⁵⁸.

Di vere e proprie forme di abuso sessuale perpetrato dal coniuge alcolista nei confronti della moglie si tratta nella affermativa *coram* Jaeger del 29 gennaio 2013⁵⁹. Nel caso, l'alcolismo cronico del marito, proveniente da un ambiente caratterizzato da promiscuità e lassità dei costumi sociali, aveva generato gravi disfunzioni *in re sexuali* che si manifestavano attraverso ripetute infedeltà e atteggiamenti perversi nelle relazioni intime con il coniuge, anche a causa del ricorso alla pornografia⁶⁰. Nella perizia svolta dal Perito rotale viene evidenziata

⁵⁵ *Ibid.*, 245, n. 23. In particolare il Ponente, quanto alla asserita violazione dell'obbligo della fedeltà da parte del convenuto osserva: «Deordinata tamen vita sexualis viri conventi, in debilitate eius voluntatis innixa [...] in ordine probationis consequi poterat valorem indicii difficultatis servandi fidelitatem coniugalem, non autem plenam probationem incapacitatis assumendi hanc matrimonii obligationem. Vera enim incapacitas verificatur dumtaxat in casu impossibilitatis moderandi seu dominandi instinctum sexualem propter aliquam anomaliam psycho-sexualem, exercitium libertatis ex parte voluntatis hac in re praepedientem» (*ibid.*, 242, n. 18).

⁵⁶ RRDec., vol. 105, 20-30.

⁵⁷ Si legge infatti nella *pars in facto*: «Etenim intolerabiles difficultates in vita communi adfuerunt, quae incapacitati viri tribuendae sunt. Non solum quia vir alcoholismo chronico laborabat ideoque habebatur “vomito su poltrone, lenzuola, tappeti, la faccia da ubriaco”, sed etiam quia vir violentus erat erga uxorem, etiam in sphaera intima; saepe vir violabat dignitatem mulieris, quae oculis mariti erat “peggio di un animale”» (*ibid.*, 27, n. 21).

⁵⁸ *Ibid.*, 30, n. 24.

⁵⁹ Poncen., A. 25/2013.

⁶⁰ *Ibid.*, n. 18.

la presenza nell'uomo di una «caratteropatia inserita in un contesto socio-culturale tipico e difficile»⁶¹, sviluppatasi in seno all'alcolismo che ha indotto il Turno – pur in assenza di una diagnosi scientifica definita – a dichiarare la nullità del matrimonio per la comprovata irresponsabilità dell'uomo rispetto alla vita di coppia e ai suoi valori⁶².

Lo stesso Ponente torna ad occuparsi del tema qualche mese dopo, nella sentenza dell'11 aprile 2013. La fattispecie sottoposta all'attenzione del Turno che ha poi giudicato il convenuto incapace di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio si incentra sull'indole particolarmente violenta del medesimo come conseguenza diretta della assunzione di alcool di cui gli abusi in ambito sessuale costituivano la manifestazione più grave: «iste se gerendi modus seu alcoholicis potionibus habitualis abusus efficiebat ut Conventus relationem dualem et paritariam haud sustinere potuerit [...]. Ebrius, confirmat Actrix, Conventus eam ad concubitus cogebat, et quidem matrimonio non modo humano utebatur; immo, fatetur Actrix, Conventus “mi ha violentato nel matrimonio diverse volte”»⁶³.

Di una forma peculiare di alcolismo definito “latente”, solo dopo le nozze manifestatosi in tutta la sua veemenza anche in *rem sexualem*, si occupa la affermativa coram Vaccarotto del 23 maggio 2014⁶⁴ che si segnala soprattutto per un approfondito vaglio della tesi sulla cd. “ereditarietà” dell'alcolismo di cui mostra di condividere le linee essenziali, in contrasto con l'orientamento prevalente della giurisprudenza rotale che esclude, in linea generale, la possibilità di ricondurre l'eziologia del fenomeno a fattori genetici⁶⁵. La convenuta, figlia di un alcolista, era affetta da una forma latente di alcolismo poi tramutatosi in vera e propria dipendenza da alcool dopo le nozze a seguito di un evento scatenante. Il Turno, mostrandosi critico verso la perizia effettuata in primo grado che aveva solo rilevato la dipendenza dall'alcool della donna senza fornire spiegazione alcuna in ordine alla possibile causa genetica del disturbo, ritiene

⁶¹ *Ibid.*, n. 20.

⁶² «Utrumque Conventi constans non rectus agendi modus, quo Actrici, quam puellam veluti abduxisset, physice et moraliter saevitias constanter inflixerit eam nonnisi suam “ancillam sexus”, ut aiunt, plane censens, et ad liberos secus ac pater se habuerit, ambitum levium vitiositatum aut simplicis malae voluntatis evidentiter prorsus excedit, et in Conventi psyche radicabatur, et quidem inde a tempore concubinitus seu “praematrimoniali et per totum tempus iugalis convictus, quem tandem typico suo se gerendi modo ad miserabilem finem adduxit» (*ibid.*, n. 21).

⁶³ Rzeszovien., A. 116/2013, n. 13.

⁶⁴ RRDec., vol. 106, 151-168.

⁶⁵ Cf. coram Bruno del 18 dicembre 1986, ove si evidenzia: «Generatim qui excessivis alcoholicis potationibus indulget, morbidam personalitatem praebet, sed non videtur alcoholismus morbus haereditarius esse, etsi interdum deordinationes neuro-psychicae et mentales in descendentes transmittantur» (*ibid.*, vol. 78, 758, n. 6).

di poter attingere la certezza morale della nullità del matrimonio «super factis certis in constituto vitio ethylico; super doctrina clarissimorum Doctorum qui clare et plane explicaverunt mutationem “cromosomi” et “geni ereditari” in subiecto genito a parente “etilista cronico”; super modo quo id contentum erat forma latenti, in luce apparuit et totam suam gravitatem manifestavit»⁶⁶.

Il tema dell'alcolismo correlato alla sessualità diviene ancora oggetto della più recente coram Salvatori del 14 novembre 2018 nella quale il Ponente analizza il nesso causale tra dipendenza alcolica e incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio con particolare riferimento al *bonum coniugum*⁶⁷, del quale viene effettuata una ricostruzione sistematica, in prospettiva critica, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali e del recente Magistero. Anche in tal caso la decisione del Turno è affermativa alla luce della provata «gravis dependentia viri ab alcoholo, eiusdem animus sat infensus et modus anomalus vitam intimam ducendi, qui communitatem iugalem uti infernum certo certius reddiderunt»⁶⁸.

2. Alcolismo e simulazione

Sebbene in proporzione di gran lunga inferiore rispetto al profilo della incapacità consensuale, il tema che ci occupa risulta affrontato in sede giurisprudenziale anche sotto il versante delle fattispecie simulatorie. In questa prospettiva gli obblighi essenziali del matrimonio (ed in particolare quelli attinenti al *bonum fidei* e del *bonum prolis*) rilevano non già in relazione alla relativa incapacità assuntiva del nubente bensì, più direttamente, come oggetto specifico della esclusione al momento della prestazione del consenso.

La coram Huber del 25 novembre 2009⁶⁹ risponde negativamente al dubbio concordato per esclusione del *bonum fidei* da parte della donna convenuta ritenendo non soddisfatti gli elementi del sillogismo probatorio, specie per la carenza di prova diretta (mancando del tutto la confessione giudiziale ed extragiudiziale della donna, asserita simulante) e della causa *simulandi proxima*.

Nel contesto di un quadro probatorio piuttosto controverso era comunque emerso che l'alcolismo del marito, ripercuotendosi negativamente sulla vita

⁶⁶ *Ibid.*, vol. 106, 167, n. 20.

⁶⁷ Tarnovien., A. 201/2018, n. 7, ove si osserva come «generatim gravis intoxicatio alcoholica principalem influxum habet in incapacitate assumendi *bonum coniugum*, quippe quia assertus incapax impar reperitur ad instaurandam relationem aequalem cum comparte sua etiam in sphaera sexuali» (*ibidem*).

⁶⁸ *Ibid.*, n. 11.

⁶⁹ RRDec., vol. 101, 312-320.

coniugale, aveva spinto la moglie ad essere infedele, senza tuttavia che tale circostanza potesse ricondursi ad una preventiva esclusione del *bonum fidei* da parte della donna nel momento della prestazione del consenso.

Il Turno decide *pro vinculo* proprio sulla scorta della argomentazione che «ex laesione fidelitatis sponsalis, si adfuit, nullum argumentum depromi potest pro bono fidei excluso»⁷⁰.

Di estremo interesse è la coram Todisco del 24 gennaio 2019⁷¹, nella quale l'alcolismo viene configurato come *causa simulandi* nell'esclusione della prole. Nella specie gli Uditori rotali si trovano ad esaminare una fattispecie in cui la dipendenza dell'alcool del marito aveva indotto la donna a sospendere ogni intimità e a rimandare *sine die* il concepimento di un figlio per la mancanza di responsabilità e di fiducia che essa avvertiva nei suoi confronti.

Il Ponente, valutate attentamente le dichiarazioni dei testi e delle parti, attribuisce alle giustificazioni addotte dalla convenuta circa la sua intenzione di rinviare la maternità il senso non «de simplici dilatione, sed de vera prolis esclusione condicionata, quae verificationi futuri eventus absolute alligatur»⁷², giungendo a dichiarare la nullità del matrimonio pur in presenza di una *causa simulandi* ritenuta non del tutto manifesta⁷³.

3. Alcolismo e impotentia

La giurisprudenza rotale si è occupata dell'alcolismo anche con riferimento all'impedimento di *impotentia* malgrado tale capo di nullità ricorra sempre con meno frequenza nella trattazione giurisprudenziale⁷⁴.

Occorre peraltro evidenziare come in tale contesto la correlazione tra alcolismo e sessualità evidenziata nelle poche pronunce rinvenute si atteggi in modo del tutto diverso rispetto al consueto schema causa-effetto⁷⁵.

⁷⁰ *Ibid.*, 319, n. 13.

⁷¹ Coslinen.-Colubregana, A. 19/2019.

⁷² *Ibid.*, n. 12.

⁷³ Osserva infatti il Ponente: «causa simulandi quidem aperte manifestata non est a Conventa neque ante neque post nuptias, at in ipsis declarationibus mulieris conventae gravis et proportionata invenitur in nefasta assumptione ex viri parte, iam ante nuptias et continuo post, potionum alcoholicarum et in aestimatione mulieris maioris momenti fuit» (*ibid.*, n. 13).

⁷⁴ Cf. in argomento A. D'AVACK, *Il crepuscolo dell'impotenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica 3/2010, in https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/davack_crepuscolo.pdf?pdf=il-crepuscolo-dellimpotenza (accesso: 30.06.2021).

⁷⁵ Nella giurisprudenza rotale il problema viene comunque affrontato sul piano teorico. Nella *pars in iure* della coram Pinto Gómez del 25 gennaio 1985 – che rileva solo per questo aspetto ai fini della nostra indagine – si legge: «Alcoholismus, qui inter causas psychicas di-

Nella coram Bottone del 4 giugno 1999⁷⁶ la fattispecie sottoposta all'attenzione del Turno è alquanto peculiare. La convivenza tra i coniugi era fortemente segnata per l'assenza di intimità dovuta al costante rifiuto della moglie. Solo dopo un anno dalle nozze vi era stato un tentativo di amplesso imposto dal marito con la forza, approfittando dello stato di ubriachezza della moglie.

Il Turno, nel giungere a dichiarare nullo il matrimonio per impotenza relativa della donna, a causa di una forma di fobia sessuale accertata dal perito, ritiene l'atto sessuale realizzato dall'attore «longe abest a “modo humano” a Codice requisito in can. 1061, § 1»⁷⁷.

Il Ponente si sofferma profusamente nella *pars in iure* sull'importanza del predetto requisito nella realizzazione della copula coniugale, dimostrando come talvolta cause esterne quali lo stato *ebrietatis* impediscono la volontarietà dell'atto coniugale, intesa come libera donazione di sé stesso all'altro⁷⁸.

Nella coram Turnaturi dell'11 gennaio 2001⁷⁹ l'alcolismo viene in rilievo come causa peggiorativa di una condizione psichica di anorgasmia dell'uomo che lo rendeva impotente. Benché dalla istruttoria forse emerso che la causa della disgregazione della convivenza coniugale fosse imputabile all'impossibilità di condurre una vita sessuale normale per la citata disfunzione sessuale presente già prima del matrimonio, il Ponente osserva come la condizione psichica dell'uomo «peior facta est tempore vel coniugali consuetudine progrediente ob usum alcoholi»⁸⁰.

La perizia eseguita sull'uomo conferma che la patologia da alcolismo cronico di cui lo stesso era affetto – pur essendo stata la causa principale del deterioramento progressivo della sua personalità – non poteva acquisire rilevanza nella causa in quanto intervenuta solo dopo le nozze. Tale osservazione, tuttavia, non ha impedito comunque al Turno, nel dichiarare la nullità del ma-

sfunctionis erectionis recensitus fuit, specialem considerationem meretur. Recentiora studia demonstrant immoderatam liquorum alcoholicorum ingestionem sexuali activitati valde nocere, ob perturbationes inductas tum endocrinas (in androgenorum metabolismo) cum neurologicas (quoad centrum sive libidinis sive erectionis)» (RRDec., vol. 77, 43, n. 8).

⁷⁶ *Ibid.*, vol. 91, 438-446.

⁷⁷ *Ibid.*, 444, n. 12.

⁷⁸ Interrogandosi sulla stretta connessione tra impotenza e inconsumazione il Ponente osserva: «Quoad inconsumationem [...] requisitum “humano modo” latius patet ac in impotentia quia respicere etiam potest actum inter personas effectum utraque integra potentia praedita et, per se completum, sed ob circumstantias (puta in ebrietate vel ex adhibita violentia) in quibus positum est omnino dici nequit humano modo peractum» (*ibid.*, 441, n. 7).

⁷⁹ RRDec., vol. 93, 26-40.

⁸⁰ *Ibid.*, 33, n. 22.

trimonio per impotenza del convenuto, di attribuire un rilievo autonomo a tale disturbo quale concausa delle sue disfunzioni sessuali⁸¹.

4. Profili probatori

A differenza di quanto accade per l'accertamento delle forme di alcolismo acuto, per le quali la prova dello stato di ubriachezza inficiante il consenso matrimoniale risulta agevolata attraverso il ricorso alla presunzione di matrice giurisprudenziale «*probata amentia matrimonium antecedente probataque subsequente, praesumitur amentia matrimonium concomitans*»⁸², la ricorrenza dell'alcolismo cronico come possibile causa dell'invalidità del consenso può essere affermata solo dopo un'indagine accurata sull'effettivo grado di deterioramento della personalità del soggetto prodotto dall'intossicazione alcolica. Non è sufficiente, infatti, per poter giungere alla dichiarazione di nullità del matrimonio, il *simplex abusus potus alcoholici* che cioè non si sia tradotto in una forma di dipendenza in grado di minare la struttura psichica (oltre che fisica) del nubente.

Lo studio approfondito del fenomeno nel contesto giurisprudenziale ha invero sin da subito evidenziato le difficoltà di raggiungere tale prova, fissando dei criteri (in seguito unanimemente accolti nelle pronunce più recenti)⁸³ per agevolare il giudice nell'inquadramento giuridico delle diverse forme di alcolismo cronico, in relazione al tempo del matrimonio⁸⁴.

La premessa ineludibile di ogni ragionamento sul punto è che soltanto una forma di alcolismo presente prima del matrimonio, anche in forma solo latente⁸⁵ può assumere rilievo come possibile causa di nullità del matrimonio,

⁸¹ «Si eiusmodi condicio alcoholica momentum non habet [...] attento tempore quo addictio alcoholica supervenit, virum gravius affecisse post initas nuptias tum quod eius condicionem gynaecomasticam tum quoad consecutaria scilicet interdictionem orgasmis ideoque eiaculationem» (*ibid.*, 39, n. 37).

⁸² Coram Pinna, sent. del 24 maggio 1967, RRDec., vol. 59, 380, n. 4. Come fonte di questa affermazione viene riportata ivi una coram Exc.mo Jullien, *videntibus omnibus*, del 5 luglio 1947 (*ibid.*, vol. 39, 398, n. 3).

⁸³ Cf. coram Yaacoub, sent., 22 gennaio 2014, *ibid.*, vol. 106, 17, n. 11.

⁸⁴ Il riferimento è alla già citata coram Sabattani del 24 febbraio 1961 nella quale vengono esposti per la prima volta gli indicatori del grado di debolezza mentale conseguenti all'alcolismo cronico (cf. *supra*, § 1).

⁸⁵ Cf. coram Exc.mo Pompedda, sent. del 1 febbraio 1995, ove il Ponente osserva: «Attento quod alcoholismus paulo post nuptias gravem formam attigit, concludi licet processum toxicum iam tempore consensus prolationis praesentem adfuisse, etsi latentem» (RRDec., vol. 87, 102, n. 11). In senso analogo coram Bruno, sent. del 18 dicembre 1986, cit., 759, n. 7. In dottrina peraltro è stato rilevato come l'alcolismo cronicizzatosi dopo il matrimonio potrà eventualmente

non potendosi per converso invocare una eventuale familiarità del disturbo come ragione giustificatrice di una strutturale o presunta debolezza congenita del soggetto⁸⁶, a prescindere dalla sussistenza di una effettiva intossicazione alcolica già prima delle nozze.

È evidente, peraltro, come i citati criteri individuati dalla giurisprudenza possono acquisire una valenza per lo più orientativa nell'indagine giudiziale volta all'acquisizione della certezza morale sulla nullità del matrimonio, dovendo necessariamente essere interpretati e valutati nel più ampio contesto delle altre prove, rifuggendo da ogni forma di generalizzazione che possa condurre ad uno scollamento del giudizio rispetto al caso concreto⁸⁷.

Tra queste assumono rilievo preminente, accanto alle deposizioni testimoniali, le dichiarazioni delle parti, malgrado non possa sottacersi una certa istintiva diffidenza nei confronti della persona affetta da alcolismo che, a cagione della sua cronica condizione «facile ad confabulationes ac mendaciloquia inducitur ut memoriae lacunas, imminutam attentionem atque perturbatam rerum perceptionem contegere possit»⁸⁸.

Un ruolo sicuramente prezioso, anche per la ricorrente difficoltà di isolare la dipendenza da alcool da altre patologie nel contesto di un quadro personologico spesso complesso⁸⁹ – è quello svolto dal perito in *re psychiatrica*, il quale è chiamato in primo luogo a rendere una valutazione di tipo tecnico soprattutto sul grado e sulla tipologia di intossicazione alcolica presente nel nubente. Come si è visto, peraltro, nelle cause di incapacità consensuale, il suddetto professio-

rilevare come causa legittima della separazione consensuale ai sensi del can. 1153 § 1 CIC: cf. G. CANALE, *Disturbi correlati*, cit., 160.

⁸⁶ Si è già detto *supra*, § 1.1, come la giurisprudenza rotale, salve rare eccezioni, escluda in genere la ereditarietà dell'alcolismo, anche in considerazione del fatto che ove si attribuisse rilievo a tale tesi si giungerebbe facilmente a riconoscere la sussistenza dell'alcolismo a prescindere da ogni obiettivo riscontro, atteso che nella maggior parte de casi sottoposti al vaglio degli Uditori rotali ricorre una forte familiarità con il disturbo di cui il nubente è affetto.

⁸⁷ Nella coram Stankiewicz del 21 gennaio 1982 il Ponente, dopo aver passato in rassegna i quattro criteri enucleati nella coram Sabattani del 24 febbraio 1961, cit., e unanimemente accolti dalla giurisprudenza rotale, osserva: «Sed haec criteria interpretativa eandem vim assequi plerumque non poterunt. Mutatio enim personalitatis, sicut omnia alcoholismi chronici symptomata, varios gradus attingunt [...]. Quare capacitas psychica contrahentis, qui alcoholismi chronici insimuletur, singulis in casibus aestimanda est ratione habita gradus effectivae demutationis personalitatis necnon infirmitatis functionum psychicarum facultatis intellectivae et volitivae» (RRDec., vol. 74, 39, n. 8).

⁸⁸ *Ibid.*, 37, n. 5.

⁸⁹ Nella perizia del prof. De Caro, richiamata nella coram Ragni dell'11 giugno 1991, si legge: «è molto difficile [...] valutare con esattezza i rapporti di dipendenza fra intossicazione alcolica – frequenza, quantità e durata – ed eventuali alterazioni caratteriali e comportamentali di un soggetto “bevitore cronico”» (RRDec., vol. 83, 396, n. 16).

nista dovrà calibrare la propria consueta indagine sulla sussistenza, al momento delle nozze, di una eventuale anomalia psichica in grado di compromettere il giudizio critico-volitivo del soggetto o la sua capacità di assumere gli oneri matrimoniali sullo specifico requisito della *vetustas processus toxicis* nonché della *gravitas ipsius affectionis alcoholicae*⁹⁰.

L'esame peritale peraltro risulterà di concreto ausilio alla decisione ove il periziando acconsenta a sottoporsi ad esame clinico, occorrendo, in caso contrario, far affidamento sul *votum super actis*, benché gli atti di causa – specie nelle cause qui considerate – dovrebbero invero costituire solo un elemento dell'indagine peritale, unitamente ai documenti e agli altri sussidi eventualmente rinvenibili (cf. can. 1577 § 2 CIC)⁹¹.

Considerazioni conclusive

L'elaborazione giurisprudenziale sul tema dell'alcolismo correlato alla sessualità – di cui le pronunce sopra esaminate, senza pretesa di esaustività, costituiscono una importante esemplificazione – dimostra la costante attenzione dei giudici rotali verso una sempre maggiore comprensione del fenomeno e dei suoi risvolti in ambito matrimoniale.

Il progresso della scienza psichiatrica ha certamente favorito l'emersione di aspetti clinici prima trascurati che impongono una verifica scrupolosa dei connotati specifici che la intossicazione alcolica assume nel singolo caso considerato.

La circostanza che la dipendenza alcolica è a volte concausa di incapacità, o comunque si interseca con caratteristiche personologiche problematiche, ha spinto prudenzialmente la giurisprudenza a non assolutizzare i criteri elaborati per inquadrare il grado di intossicazione alcolica presente nel nubente al momento delle nozze, partendo dalla fondamentale premessa che l'accertamento di uno stato di alcolismo di per sé non è indice certo di incapacità del soggetto, ma richiede di essere confermato attraverso oggettivi riscontri biografici.

In tale contesto ciò che rileva non è soltanto la condizione psico-fisica del nubente affetto da alcolismo – certamente imprescindibile nella valutazione del caso – ma anche e soprattutto la realtà coniugale valutata nella sua globalità e nei suoi aspetti essenziali.

⁹⁰ Coram Stankiewicz, sent., 26 giugno 1997, cit., 538-539, n. 18.

⁹¹ Talvolta infatti i giudici rotali hanno ritenuto di dissentire dalla perizia svolta *super actis*, malgrado l'autorevolezza del perito rotale. Esemplicativa al riguardo è la coram Bruno del 18 dicembre 1986, nella quale il Ponente, disattendendo motivatamente le conclusioni del prof. De Caro osserva come lo stesso «nullo modo fundamentum harum asseverationum probantibus argumentis demonstravit» (RRDec., vol. 78, 763, n. 16).

Sulla base di questa chiave ermeneutica di fondo, una attenzione peculiare deve essere riservata alle vicende della vita coniugale, sia perché solitamente offrono esse stesse elementi rilevanti ai fini della decisione sul vincolo, sia perché fungono da lente privilegiata attraverso la quale il giudice, sulla base della propria coscienza (cf. can. 1608 § 3), deve interpretare le risultanze dei singoli mezzi di prova, fugando il rischio di perdere di vista le peculiarità del caso concreto ai fini della decisione⁹².

Una simile prospettiva, che valorizza la relazione interpersonale del matrimonio senza tuttavia sfociare nell'individualismo, non si contrappone, senza possibilità di sintesi, agli aspetti più propriamente giuridici che sono alla base del giudizio canonico sulla nullità del matrimonio, ove si abbia bene a mente il principio per il quale «la valenza giuridica non si giustappone come un corpo estraneo alla realtà interpersonale del matrimonio, ma ne costituisce una dimensione veramente intrinseca [...]. Mettere, perciò, la persona al centro della civiltà dell'amore non esclude il diritto, ma piuttosto lo esige, portando ad una sua riscoperta quale realtà interpersonale e ad una visione delle istituzioni giuridiche che metta in risalto il loro costitutivo legame con le stesse persone, così essenziale nel caso del matrimonio e della famiglia»⁹³.

⁹² Soccorre qui la fondamentale indicazione di Pio XII sull'esigenza di una valutazione globale e non parcellizzata dei singoli elementi probatori: «talvolta la certezza morale non risulta se non da una quantità di indizi e di prove, che, presi singolarmente, non valgono a fondare una vera certezza, e soltanto nel loro insieme non lasciano più sorgere per un uomo di sano giudizio alcun ragionevole dubbio. Per tal modo non si compie in nessuna guisa un passaggio dalla probabilità alla certezza con una semplice somma di probabilità [...] ma si tratta del riconoscimento che la simultanea presenza di tutti questi singoli indizi e prove può avere un sufficiente fondamento soltanto nell'esistenza di una comune sorgente o base, dalla quale derivano: cioè nella obiettiva verità e realtà» (Pio XII, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1 ottobre 1942, AAS 34 [1942], 340, n. 2).

⁹³ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27 gennaio 1997, *ibid.* 89 (1997), 487, n. 3.

Finito di stampare nel mese di settembre 2021
da Rubbettino print
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)
www.rubbettinoprint.it

LA SESSUALITÀ NELLA RIFLESSIONE TEOLOGICA, NELLA PROSPETTIVA MEDICA E NELLA DIMENSIONE GIURIDICA

L'Arcisodalizio della Curia Romana, pur nel periodo di globale, eccezionale gravità determinato dalla pandemia, non ha inteso venir meno al proprio impegno nello studio ed approfondimento di tematiche di peculiare rilevanza, non circoscritte all'ambito della canonistica. Le riunioni culturali ed i contributi scientifici sono stati rivolti ad un tema di fondamentale importanza quale la **sessualità**, affrontato ed analizzato sotto una molteplicità di aspetti: teologici, antropologici e magisteriali; medico-legali e psichiatrici; infine giuridici, con uno sguardo comparatistico.

Il volume, pensato e curato da **Roberto Palombi**, si struttura ed articola in quattro parti. Nella prima parte, dopo un'ampia riflessione di carattere antropologico e teologico (**Cantalamesa**), con peculiare riguardo alla prospettiva biblica (**Ravasi**), vengono presi in considerazione i profili magisteriali (**Brancatisano, Faggioni, Merecki**), la sessualità non agita "humano modo" (**Salvatori**), la copula coniugale quale espressione della volontà matrimoniale (**Ortiz**).

La seconda parte riprende lo schema di altre fortunate pubblicazioni, improntate al dialogo tra il profilo medico-psichiatrico e la riflessione giuridica: di volta in volta vengono così analizzate l'ipersessualità (**Janiri, Viscome**), la iposessualità (**Martino, Miele**), l'impotenza (**Gulino, Gołębiowski, Di Bernardo**), l'eiaculazione precoce (**Alei, Ferrante**), la sessualità in età geriatrica (**Lo Monaco, Villa, Artiglieri-Ferone**), le malattie sessualmente trasmissibili (**Cauda, Catta**), l'omosessualità (**Ferrara, Catozzella**), il transgenderismo e transessualismo (**Di Nicola-Pepe, Ghisoni**), il rapporto tra la sessualità e le nevrosi (**Quintiliani, Ciarrocca**), la depressione (**Aiello, Pecis, Profita**), la dipendenza da sostanze stupefacenti (**Quagliarini, Caberletti**), l'alcoolismo (**Dastoli, Neri**), i disturbi del comportamento alimentare (**Rago, Barca**), le parafilie e le perversioni (**Barbieri, Cantelmi, Arellano Cedillo**). La terza parte, di carattere strettamente giuridico, approfondisce il tema della sessualità nel consenso simulato (**Sammassimo, Franceschi, Buselli Mondin, Viladrich**), viziato (**Zuanazzi, Teti, Borza, Lobati**) e condizionato (**Ejeh**).

La quarta ed ultima parte è riservata all'analisi di aspetti, quali quelli di ordine penalistico e comparatistico, di sempre maggiore interesse ed attualità: sono qui affrontati temi quali la pedofilia (**Passerini, Visioli**), i delitti *contra Sextum* (**Ripa, Renna, Rava**), la metodologia tecnico-investigativa (**Vincenzoni**), i reati sessuali nella legislazione e giurisprudenza penale (**Zannotti**), i profili di ordine medico-legale e criminologico (**Mei**).

L'opera, senza pretesa di esaustività, si propone come contributo per quanti – operatori del foro canonico e studiosi – vogliano approfondire una tematica tanto complessa in base ad un approccio multidisciplinare e scientificamente qualificato.

